

Su quest'articolo gli onorevoli Cimati, Morpurgo e Pinna propongono il seguente emendamento:

« Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali e che nel giorno della promulgazione della presente legge abbiano insegnato lodevolmente per non meno di un triennio, s'intenderanno confermati definitivamente, salvo le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge. »

Presidente. Onorevole Cimati, ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Cimati. A me pare che la dizione di quest'articolo sia assai oscura e possa dare luogo ad erronee interpretazioni.

Gli insegnanti che dopo un triennio di prova non acquistano la conferma sessennale non possono essere che quelli d'età inferiore ai 22 anni.

Ora, per l'articolo proposto dalla Commissione sembra che essi soli acquistino il diritto della conferma a vita, mentre invece tutti gli altri insegnanti dovrebbero compiere il triennio di prova che incominci a decorrere dalla promulgazione di questa legge.

Siccome indubbiamente è nostra intenzione di favorire gli insegnanti che avendo avuto una nomina irregolare non hanno diritto nè al biennio nè al sessennio, pure avendo prestato l'opera loro in modo irreprensibile, così io ritengo che l'articolo della Commissione debba venire sostituito con quello da me proposto, oppure essere formulato più chiaramente.

Presidente. Onorevole Caratti, mantiene o ritira l'emendamento presentato insieme all'onorevole Girardini? Esso è il seguente:

« Capoverso ultimo, fra le parole: applicate ai direttori che; e le altre: sono in ufficio alla promulgazione, inserirvi le seguenti: salvi i casi contemplati dal capoverso dell'articolo 20 ».

Caratti. Per le stesse ragioni esposte all'articolo 20 lo mantengo. Del resto essendo stato accettato l'emendamento all'articolo 21, viene di conseguenza l'accettazione di questo, perchè è semplicemente una questione di coordinamento.

Presidente. L'onorevole Perla ha presentato il seguente emendamento a questo articolo:

« All'ultimo capoverso surrogare i due seguenti:

« Le stesse disposizioni saranno applicate a' direttori che si trovino in ufficio alla data della pubblicazione della presente legge,

semprechè siano forniti del diploma di direttore didattico o, pur essendo privi di tale requisito, siano abilitati all'insegnamento elementare e lo abbiano esercitato lodevolmente almeno per otto anni.

« La disposizione dell'articolo 18 non è applicabile a' direttori che alla pubblicazione della presente legge si trovino investiti di altro ufficio nelle scuole secondarie ».

Poichè l'onorevole Perla ha già svolto anche questo emendamento nella discussione generale, così credo inutile concedergli facoltà di parlare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuliani che si è iscritto su questo articolo.

Giuliani. Quando mi sono iscritto a parlare su questo articolo non aveva avuta notizia dell'emendamento presentato dagli onorevoli Cimati, Morpurgo e Pinna, però io desidererei che il concetto ne fosse più largo, e che si dicesse: « I maestri attualmente in carica, muniti di patente, nominati irregolarmente, sono considerati agli effetti della presente legge come fossero stati regolarmente nominati. »

Per incuria di Consigli comunali e di Consigli provinciali molti maestri vennero assunti, e rimasero in carica senza le formalità del concorso, ed ora, se una sanatoria non si accordasse loro, si troverebbero, dopo molti anni di servizio e già in età avanzata, costretti a correr l'alea dei concorsi. La disposizione che si invoca era compresa nel vecchio disegno di legge dell'onorevole Gallo e toglierebbe, senza danno di nessuno e con vantaggio di molti, le irregolarità delle quali, pur non essendo causa diretta i maestri, dovrebbero essi subirne le conseguenze. Del rimanente io mi associo all'emendamento degli onorevoli Cimati, Morpurgo e Pinna, qualora la mia proposta non venisse accettata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Credaro, relatore. Io credo che il concetto espresso dagli amici onorevoli Cimati e Giuliani possa essere accolto nell'articolo 23 senza turbarne l'economia; perciò desidererei che fosse aggiunta al secondo capoverso dopo le parole « il triennio di prova » la frase « in corso »; e che di più al terzo capoverso, dopo le parole « lo stesso diritto » fossero aggiunte le parole « di nomina definitiva. »

Siccome questo è il concetto dell'emendamento degli onorevoli Cimati e Giuliani, così io credo che essi potranno essere soddisfatti.